

**AMBITO S01-3**  
**COMUNI DI PAGANI – SARNO – SAN MARZANO S.S. – SAN VALENTINO T.**  
**COMUNE DI PAGANI CAPOFILA**

**REGOLAMENTO PER I COMUNI ASSOCIATI NELL'AMBITO S01-3 PER LA  
COMPARTECIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE.**

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 1 dicembre 2016

**ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.**

Il presente Regolamento disciplina la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio sanitarie erogate dai Comuni associati nell' Ambito territoriale S01-3. A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/2007, dal DPCM n. 159/2013 e dal D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 convertito in legge n. 89 del 26 maggio 2016.

**ARTICOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.**

Il presente regolamento si applica alle prestazioni socio sanitarie per le quali si prevede la partecipazione al costo dei servizi erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi. Relativamente alle prestazioni socio sanitarie, la compartecipazione a carico dei cittadini è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni socio sanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 sui L.E.A.

**ARTICOLO 3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO.**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 convertito in legge n. 89 del 26 maggio 2016.

. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto secondo quanto disposto dal D.L. sopra richiamato.

**ARTICOLO 4. ULTERIORI CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.**

In applicazione alla normativa vigente, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente ad altri indicatori(es. possesso di mezzi di trasporto, consumi, utenze, ecc.). Il Piano Sociale S01-3 provvederà ad emettere propri successivi atti con l'indicazione delle modalità

del calcolo della compartecipazione che tengano conto del possesso dei beni citati nel precedente comma.

#### **ARTICOLO 5. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI, DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI.**

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari sia di tipo domiciliare che semiresidenziale si procede individuando: a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, da aggiornarsi ogni anno; (Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.); b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS annuale. Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

*Compartecipazione = ISEE dell'utente - ISEE minimo / ISEE massimo - ISEE minimo x costo del servizio*

dove: ISEE utente rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio; ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio; Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell'utente va sostituito il valore dell'ISE.

#### **ARTICOLO 6. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIOSANITARI.**

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari dell'indennità di accompagnamento, si applicano gli stessi criteri di calcolo delle soglie previsti per i servizi semiresidenziali e domiciliari. Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento, si procede come segue: a) nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito [individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso] inferiore alla soglia di esenzione così come definita per i servizi domiciliari o semiresidenziali, la quota di compartecipazione per l'accesso ai

servizi residenziali sociosanitari è pari al 75% della indennità stessa; b) nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito [individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso] superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 7, l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua, la formula di riferimento sarà pari a:

$$Comp\ i\ j = I.S.E.E.i + IA * CS0/I.S.E.E.o,$$

dove:

*Compij* rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto / relativa alla prestazione sociale *j*;

*ISEE i* rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

*CS 0* rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

*ISEE0* rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nella calcolo della formula al valore I.S.E.E./va sostituito il reddito individuale.

#### **ARTICOLO 7. MODALITÀ DI ACCESSO PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE.**

L'accesso ai servizi sociosanitari, avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato da parte delle Unità di Valutazione Integrate. La richiesta di accesso ai servizi sociosanitari, corredata della dichiarazione sostitutiva unica, relativa al valore ISE e ISEE va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Segretariato Sociale o ai Servizi Sociali Professionali del Comune di residenza, che provvedono all'invio al servizio sociale professionale per l'istruttoria del caso ed alla convocazione delle Unità di Valutazione. La domanda deve essere finalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'Ambito Territoriale, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall'Ufficio Servizi Sociali e dal Distretto Sanitario per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento. L'Unità di Valutazione Integrata valuta le condizioni di bisogno assistenziale del

soggetto per l'ammissione al servizio, e redige apposito verbale. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico. L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte dell'utente informato sull'eventuale quota di compartecipazione ascrivita a suo carico.

#### **ARTICOLO 8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.**

La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare andrà redatta conformemente al modello-tipo di cui alla DSU prevista dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 9. CONTROLLI.**

Il Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi. L'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia municipale.

#### **ARTICOLO 10. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.